

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: QUALI INTERVENTI?

Maria Grazia Redaelli
4 novembre 2014

Nota Ministeriale 27.12.2012

Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013

Nota di chiarimento del 22 novembre 2013

«Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica: concetti chiave e orientamenti per l'azione»

USR Lombardia, dicembre 2013



Direttiva : I Bisogni Educativi Speciali

- ▶ BES, tre grandi sotto-categorie:
 - Disabilità - L. 104/92
 - Disturbi evolutivi specifici
 - ✓ Alunni con DSA (legge 170/2010), alunni con deficit del linguaggio, della coordinazione motoria...
 - ✓ Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività
 - ✓ Alunni con funzionamento cognitivo limite (QI dai 70 agli 85)
 - Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale

I Disturbi Specifici dell'Apprendimento

- Disturbo specifico della lettura - Dislessia
(ICD 10: F 81.0)
 - Disturbo specifico della scrittura/compitazione - Disortografia
(ICD 10: F 81.1)
 - Disturbo specifico delle abilità aritmetiche - Discalculia
(ICD 10: F 81.2)
 - Disturbo misto delle abilità scolastiche
(ICD 10: F 81.3)
 - Altri disturbi delle abilità scolastiche - Disgrafia
(ICD 10: F 81.8)
 - Disturbo dell'apprendimento non specificato
(ICD 10: F 81.9) In presenza di altre patologie o anomalie o condizioni o di un funzionamento cognitivo limite
- 

Direttiva : I Bisogni Educativi Speciali

- ▶ L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit.
- ▶ In ogni classe ci sono studenti che presentano una richiesta di *speciale attenzione* per una varietà di ragioni.

Direttiva: strategie di intervento

- ▶ Elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni con BES, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, che serva come strumento di lavoro *in itinere* per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle *famiglie* le strategie di intervento programmate.
- ▶ Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli studenti con BES degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010

Principi recepiti nel DPR 275/99:

«Nell'esercizio dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche ... possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: l'attivazione di *percorsi didattici individualizzati*, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo...»
(art.4)



Distinzione tra:

- ▶ Ordinarie difficoltà di apprendimento
- ▶ Gravi difficoltà di apprendimento
- ▶ Disturbi di apprendimento

Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna l'adozione di particolari strategie speciali



Piano Didattico Personalizzato

- ▶ Una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso specifico con la compilazione del PDP
- ▶ Nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di Classe/Team si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici, questo potrà comportare l'adozione e la compilazione di un PDP, con eventuali strumenti compensativi e dispensativi
- ▶ Anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da *diagnosi* che non danno diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Cdc/team è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un PDP

Piano Didattico Personalizzato

- ▶ Il PDP ha validità annuale
 - ▶ Per gli alunni con cittadinanza non italiana, il PDP va redatto solo in via eccezionale (si deve trattare soprattutto di neo arrivati in Italia, provenienti da paesi di lingua non latina)
 - ▶ Il PDP va inteso come uno strumento in più per *curvare* la metodologia alle esigenze dell'alunno, non deve abbassare i livelli di apprendimento
- 

Piano Annuale per l'Inclusività (PAI)

- ▶ Deve essere un momento di riflessione per realizzare la cultura dell'inclusione
- ▶ Scopi del PAI:
 - far emergere criticità e punti di forza
 - rilevare le tipologie dei diversi bes e le risorse impiegabili
 - dare consapevolezza della situazione alla comunità scolastica in forma di quadro sintetico

Gruppo di Lavoro per l'Inclusività (GLI)

- ▶ Le scuole definiscono tempi e modalità degli incontri anche sulla base di un congruo periodo di osservazione degli alunni in ingresso, al fine di poter stabilire eventuali interventi
 - ▶ Compito di raccordo di tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola, nel rispetto delle norme che tutelano la privacy nei confronti degli alunni con bes
 - ▶ Il GLI può anche prevedere articolazioni funzionali ossia per gruppi convocati su tematiche specifiche
 - ▶ Rimane invariato il ruolo del GLH Operativo
- 

ESAMI DI STATO – SECONDO CICLO

PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

O.M. n. 37 del 19.05.14 – art. 17

- ▶ Alunni con disabilità
- ▶ La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti
- ▶ I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti
- ▶ Possibilità di tempi più lunghi (non possono comportare un maggior numero di giorni)
- ▶ I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998

ESAMI DI STATO – SECONDO CICLO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

O.M. n. 37 del 19.05.14 – art. 18

- ▶ Alunni con DSA
 - ▶ Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP
 - ▶ I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3" o di componente della commissione che possa leggere i testi delle prove scritte
 - ▶ E' prevista l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova
 - ▶ Per gli studenti con la dispensa dalle prove scritte per le lingue straniere, è prevista la prova orale sostitutiva dell'eventuale seconda o terza prova scritta
- 

ESAMI DI STATO – SECONDO CICLO

PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

O.M. n. 37 del 19.05.14 – art. 18

- ▶ Alunni con BES
- ▶ Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato
- ▶ La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione*, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per siffatte tipologie, ***non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame***, mentre ***è possibile concedere strumenti compensativi***, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.

Situazione BES dopo la Nota del 22 novembre

